

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3784

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MERLO

Disposizioni per l'indicazione del luogo di origine
sulle etichette dei prodotti alimentari

Presentata il 13 marzo 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende richiamare l'attenzione attorno ad un tema che non può più essere eluso. La proposta di legge ha l'obiettivo di rendere obbligatoria l'indicazione d'origine dei prodotti utilizzati nella produzione alimentare. Una proposta che nasce per impedire lo sfruttamento dell'immagine delle zone tradizionali di coltivazione e da allevamento per la produzione di alimenti contenenti prodotti agricoli provenienti da migliaia di chilometri di distanza rispetto a quanto indicato nelle confezioni, con il relativo pregiudizio per i consumatori destinatari di informazioni ingannevoli circa la prove-

nienza dei prodotti che intendono acquistare, e con i conseguenti danni subiti dagli imprenditori agricoli nazionali.

Una proposta che incrocia il consenso di molti cittadini e che registra l'interesse degli stessi imprenditori. C'è la necessità, inoltre, di smuovere il sistema politico per indurre il Governo ad una chiara assunzione di responsabilità. Una iniziativa che non è contro nessuno ma che, semmai, persegue un progetto di vitale importanza per la qualità della nostra economia e a vantaggio dell'intera opinione pubblica.

Una proposta, dunque, destinata a ricreare le condizioni per un'agricoltura sana, competitiva e trasparente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti stessi.

2. Ai fini della presente legge, per luogo di origine o di provenienza di un prodotto alimentare si intende, nel caso di prodotti non sottoposti ad attività di trasformazione o manipolazione, il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione; nel caso di prodotti comunque trasformati, manipolati o lavorati, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola impiegata nella preparazione.

3. La violazione delle disposizioni della presente legge e del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, è punita con la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per l'indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari, nonché le modalità di applicazione delle sanzioni di cui al comma 3.

